

**COLLEGIO DI MILANO – DEC. N. 2122/18- PRES. LAPERTOSA – REL. TINA**  
**Garanzie personali – escussione – fallimento del debitore – effetti – richieste**  
**restitutorie – carenza di legittimazione (cod. civ., art. 1950; r.d. n. 267/1942, artt. 67**  
**e 71).**

**Il fideiussore non riveste legittimazione attiva nei confronti del creditore per la**  
**restituzione di somme asseritamente corrisposte dal debitore principale in**  
**eccedenza rispetto al dovuto, spettando tale diritto al solo debitore principale, nei**  
**confronti del quale il fideiussore può eventualmente rivalersi. (MDC)**

### **FATTO**

Il ricorrente rilasciò all'intermediario resistente, a garanzia di debiti contratti dal coniuge, titolare di un'impresa individuale, un titolo del valore di Lit. 100.000.000,00.

Nel 1991 il titolo venne escusso dall'intermediario resistente, con conseguente accredito del ricavato su conto corrente intestato al coniuge del ricorrente.

Il credito vantato dall'intermediario resistente nei confronti del coniuge del ricorrente è stato interamente soddisfatto nel 2015, nell'ambito del fallimento del debitore.

Nel novembre 2015, il fallimento ha effettuato, in sede di riparto finale, un ulteriore pagamento a favore dell'intermediario per Euro 29.084,63, a fronte di un diverso credito di Euro 56.726,78, ammesso come domanda tardiva il 30.01.2003. Tale credito originava dal pagamento effettuato dall'intermediario resistente a favore del fallimento, in attuazione di una sentenza di revocatoria ex art. 67 L.F, relativa al predetto accredito del 1991, conseguente all'escussione del pegno su titoli.

Ciò premesso, il ricorrente ritiene che: i) dalla revocatoria conseguirebbe *“il pieno diritto di parte ricorrente alla restituzione dell'importo di originari Lit. 100.000.000,00, ora € 51.645,70 oltre interessi e rivalutazioni per l'arricchimento senza causa”* dell'intermediario convenuto, che – come detto - sarebbe stato soddisfatto per intero dal debitore principale, nell'ambito del fallimento di quest'ultimo; l'intermediario *“ha il dovere di restituire l'intero valore del pegno al garante, o in subordine la minor misura di € 29.084,83, oltre interessi e rivalutazione dal 1991, che corrisponde a quanto l'intermediario ha ottenuto dal .. fallimento con l'ultimo riparto avvenuto in percentuale”*.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- qualsiasi diritto inerente all'escussione del pegno avvenuta nel 1991 è prescritto, essendo passati più di 10 anni;
- il ricorrente è privo di legittimazione attiva del ricorrente; l'azione restitutoria di indebito competerebbe solo alla debitrice principale e non al garante, il quale avrebbe solo diritto di rivalsa contro il debitore principale ex art 1950 c.c.;
- non ha ricevuto alcuna somma in eccesso rispetto al proprio credito vantato verso la debitrice garantita; infatti: i) in data 06.03.1991, ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di Lit. 396.976.293,00 (pari ad € 205.021,14); ii) ha realizzato il pegno nel settembre 1991, accreditando l'importo sul conto già scoperto al momento della richiesta di ingiunzione per Lit. 344.457.903 (pari ad € 177.897,66); iii) a seguito del fallimento della moglie del ricorrente avvenuto nel 1994, ha presentato domanda di ammissione al passivo per l'importo residuo del proprio credito (i.e. Lit. 372.296.387 pari ad € 192.275,03), specificando chiaramente che il versamento di Lit. 100.000.000 era stato portato a decurtazione della somma ingiunta; iv) il credito è stato interamente ammesso al passivo ed

effettivamente l'intermediario ha ottenuto dalla curatela il pagamento dell'intero importo ammesso; v) la rimessa di Lit. 100.000.000,00 pari ad € 51.645,68 relativa al pegno, fu oggetto di domanda revocatoria ex art. 67 L.F., giudizio nel quale l'intermediario risultò soccombente sia in primo che in secondo grado, per cui fu costretto a restituire alla curatela il detto importo maggiorato degli interessi e spese; vi) a seguito di detto pagamento l'intermediario presentava domanda di ammissione al passivo ex art 71 L.F. A seguito del riparto finale l'intermediario ha ottenuto il rimborso della somma di complessivi € 56.726,78, relativi appunto alla domanda ex art 71 L.F.

In sintesi, l'intermediario ha ottenuto (i) il pagamento dalla Curatela del proprio credito ammesso con la domanda di ammissione al passivo ordinaria, ma ha ottenuto anche (ii) il pagamento del credito di cui alla domanda di ammissione al passivo ex art 71 L.F., per la quale l'Intermediario aveva provveduto al pagamento in favore della Curatela dell'importo corrispondente (una "*mera partita di giro*").

### **DIRITTO**

Il ricorrente, avendo provveduto, in qualità di garante, al pagamento di un debito della moglie, ha chiesto il rimborso di quanto pagato in ragione dei pagamenti ricevuti dall'intermediario resistente nell'ambito della procedura concorsuale attivata contro il coniuge (debitore principale).

Le richieste del ricorrente non possono trovare accoglimento. A prescindere dalla circostanza, comunque contestata dall'intermediario resistente, in base alla quale lo stesso intermediario, per i pagamenti ricevuti all'esito della procedura fallimentare avrebbe ottenuto importi maggiori di quelli vantati nei confronti del debitore principale, il ricorrente, come correttamente evidenziato dall'intermediario resistente, è privo di alcuna legittimazione attiva in relazione alle domande formulate. Quale fideiussore, il ricorrente non ha alcuna azione nei confronti del creditore diretta alla ripetizione di somme dallo stesso incassate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente dovute, spettando tale azione unicamente al debitore principale; nei confronti del quale il ricorrente mantiene, comunque, la legittimazione all'azione di regresso ex art. 1950 c.c.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**